



**Comune di Carmignano
Provincia di Prato**

Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno

INDICE

Articolo 1: Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 2: Soggetto passivo e responsabili del pagamento dell'imposta

Articolo 3: Esenzioni

Articolo 4: Misura dell'imposta

Articolo 5: Obblighi del gestore della struttura ricettiva

Articolo 6: Pagamento e riversamento dell'imposta

Articolo 7: Controllo e accertamento

Articolo 8: Sanzioni

Articolo 9: Riscossione coattiva

Articolo 10: Rimborsi e compensazioni

Articolo 11: Contenzioso

Articolo 12: Norme transitorie

ARTICOLO 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5 ter, del D. Lgs. n. 50/2017, convertito con L. n.96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno, fino a un massimo di tre (3) notti consecutive.
3. Per strutture ricettive s'intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. affittacamere professionali e non;
 - b. agriturismi;
 - c. locazioni turistiche professionali e non professionali;
 - d. alberghi;
 - e. aree di sosta;
 - f. bed and breakfast;
 - g. campeggi;
 - h. case e appartamenti per vacanze;
 - i. residenze d'epoca;
 - j. residenze turistiche alberghiere.
4. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune, a favore del turismo, della manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, e dei servizi pubblici locali.

ARTICOLO 2 – Soggetto passivo e responsabili del pagamento dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'Articolo 1, comma 3, e non risulta iscritto nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Carmignano.

2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, regolati dal D.L. n. 50/2017. Ai sensi del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dal suddetto art. 4 del D.L. n. 50/2017, di unità abitative ubicate nel territorio comunale.
3. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate all'art. 1 del regolamento.

ARTICOLO 3 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. i minori fino al compimento di 12 anni;
 - b. gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti; l'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni quindici turisti;
 - c. i malati e coloro che assistono degenti ricoverati per finalità sanitarie presso ospedali e strutture sanitarie pubbliche o private della Provincia di Prato, anche in regime di day hospital (day surgery/day service), per un massimo di n. 2 accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del paziente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente;
 - d. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa.
 - e. gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio.
 - f. soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario o emergenza

alloggiativa;

g. le persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo, la cui condizione sia riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri. E' riconosciuta l'esenzione anche per un accompagnatore della persona con disabilità.

ARTICOLO 4 – Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di legge. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
2. La misura dell'imposta è graduata in funzione del tipo di struttura ricettiva nonché dei servizi che questa offre al soggiornante, e quindi del valore economico/prezzo del soggiorno. A tal fine può essere riferita alla classificazione in "stelle", "chiavi", "girasoli" e altro.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono essere previste misure d'imposta diversificate da applicare nel corso dell'anno.

ARTICOLO 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a registrare ciascuna struttura ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, con le modalità indicate in apposita sezione del sito istituzionale del Comune.
2. Avvalendosi delle modalità specificate in apposita sezione del sito istituzionale, il gestore ha l'obbligo di presentare una comunicazione trimestrale, entro il giorno 15 del mese successivo alla fine di ciascun trimestre. L'obbligo di comunicazione sussiste anche se non ci sono stati pernottamenti nel periodo di riferimento. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire gli adempimenti trimestrali distinti per ogni struttura.
3. La comunicazione di cui al comma 2 dovrà contenere i seguenti dati:
 - a) il numero totale dei pernottamenti distinguendoli tra quelli soggetti a imposta e quelli non soggetti o esenti ai sensi del presente Regolamento, precisando la tipologia di esenzione;
 - b) il numero dei soggetti che hanno rifiutato il pagamento dell'imposta.

4. Entro il giorno 15 del mese successivo alla fine di ciascun trimestre il gestore dovrà altresì riversare al Comune l'importo complessivo dell'imposta, come meglio specificato all'art. 6.
5. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare apposito modulo di rifiuto e a trasmetterlo all'Amministrazione Comunale unitamente alla comunicazione del trimestre di competenza; l'obbligo di informare e trasmettere le generalità del soggetto passivo deve essere assolto dalla struttura anche nel caso di rifiuto alla compilazione del modulo.
6. Il Settore dell'Ente competente per i tributi metterà a disposizione dei gestori delle strutture ricettive la modulistica che si rendesse eventualmente necessaria per la corretta gestione dell'imposta.
7. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli e tramite pubblicazione su eventuali pagine web, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
8. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune.
9. Il gestore ha l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale, entro le scadenze e secondo le modalità approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
10. Al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune, il gestore ha l'obbligo di conservare fino al 31 dicembre del quinto anno successivo la documentazione relativa ai pernottamenti, al pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture, a eventuali dichiarazioni di esenzione, alle comunicazioni trimestrali, ai riversamenti periodici e alla dichiarazione annuale,

ARTICOLO 6 – Pagamento e riversamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'Articolo 2, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo riversamento al Comune; è consentito il rilascio di una

quietanza cumulativa per gruppi turistici e per gruppi familiari. La quietanza dovrà essere conservata dal soggetto passivo per 5 anni per l'eventuale presentazione su richiesta dell'Ente.

3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune delle somme dovute a titolo d'imposta di soggiorno trimestralmente, entro e non oltre il giorno quindici del mese successivo alla fine del trimestre. Il riversamento dovrà avvenire, indicandone la causale, con le modalità che saranno rese disponibili dall'amministrazione comunale e opportunamente pubblicizzate sul sito istituzionale.

ARTICOLO 7 – Controllo e accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché di recupero dell'imposta evasa, l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti, nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a. Invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti o documenti;
 - b. Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c. effettuare sopralluoghi tramite la Polizia Municipale.

ARTICOLO 8 – Sanzioni

1. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta nonché ai soggetti passivi si applicano, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471/1997, e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto di quanto stabilito dal D. Lgs. 472/1997 e dal D.Lgs. 473/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per l'omessa o infedele dichiarazione annuale di cui all'art.5, comma 9, si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente.
3. Per qualsiasi violazione al presente regolamento, tra le quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'omessa o infedele registrazione presso il Comune ai sensi dell'art. 5, comma 1, l'omessa o infedele informazione agli ospiti ai sensi dell'art. 5, comma 7,

l'omessa o infedele comunicazione periodica ai sensi dell'art. 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 24/11/1981 n. 689 e s.m.i..

4. La sanzione di cui al precedente comma sarà irrogata per ogni trimestre in cui la comunicazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele: per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte dall'art. 5 e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la comunicazione per tutti i trimestri precedenti all'accertamento

ARTICOLO 9 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate.

ARTICOLO 10 – Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme pagate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a Euro dieci.
4. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i riversamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Al fine di avvalersi della compensazione, il gestore deve inviare apposita comunicazione contenente i dati necessari per individuare il credito vantato ed i debiti che si intende compensare.

ARTICOLO 11 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione degli organi della giustizia tributaria, ai sensi delle norme vigenti.

ARTICOLO 12 – Norme transitorie

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater del D.L. n. 201 del 06/12/2011, così come modificato dal D.L. n. 34 del 30/04/2019, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. In ragione dei termini di legge di cui al precedente comma 1, per il solo anno 2025 si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) non sono dovuti adempimenti per il primo trimestre (gennaio-marzo);
 - b) per il secondo trimestre solare (aprile-giugno) gli adempimenti saranno dovuti a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento, che verrà opportunamente pubblicizzata;
 - c) per gli adempimenti, le comunicazioni e i versamenti relativi al secondo e terzo trimestre (aprile-giugno e luglio-settembre) effettuati entro tre mesi giorni dalla fine di ciascun trimestre non si applicano le sanzioni di cui all'art. 8;
 - d) per gli adempimenti, le comunicazioni e i versamenti relativi al quarto trimestre (ottobre-dicembre) si applica il termine di 15 giorni dalla fine del trimestre.